

**BIEFFE RIFUGI ANTIATOMICI S.R.L. c. ITALIA**

**ricorso n. 62354/00**

**sezione II<sup>^</sup>, 8 luglio 2008**

**FATTO**

In data 28 giugno 1991, il signor M.G. citava in giudizio la società ricorrente dinanzi al Tribunale di Bergamo per ottenere il risarcimento dei danni subiti in relazione alla mancata esecuzione di un contratto. La trattazione della causa iniziava il 10 ottobre 1991. Con sentenza del 26 febbraio 2000, depositata in data 22 settembre 2000, il Tribunale accoglieva la domanda di M.G. e condannava la ricorrente al pagamento della somma di Lit. 8 288 000 (pari ad € 4.280,39), oltre interessi.

In data 4 ottobre 2001, la ricorrente proponeva un ricorso dinanzi la Corte di Appello di Venezia ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, c.d. "Legge Pinto", al fine di lamentare l'irragionevole durata della procedura sopradescritta, in violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione ed ottenere la condanna dello Stato italiano al ristoro del pregiudizio subito.

Con decreto del 24 gennaio 2002, depositato in data 29 gennaio 2002, la Corte di Appello adita dichiarava l'irragionevole durata del procedimento, ma rigettava sia la domanda sul danno non patrimoniale ritenendo lo stesso non provato, che quella sul danno patrimoniale per la mancata dimostrazione dei riflessi negativi sulla gestione dell'impresa e condannava la ricorrente al pagamento della somma di € 1.085,00 a titolo di spese legali.

La ricorrente impugnava tale decisione in Cassazione sostenendo che le persone giuridiche non erano tenute a dimostrare l'esistenza di un danno, una volta dichiarata l'irragionevole durata, in quanto lo stesso doveva ritenersi in *re ipsa*. Con sentenza del 4 febbraio 2003, depositata in data 3 aprile 2004, la Suprema Corte rigettava il ricorso ritenendo che sulle persone giuridiche incombeva l'onere di dimostrare l'esistenza di un danno collegato alla durata della procedura.

Con lettera del 1° settembre 2003, la ricorrente informava la Corte dell'esito del procedimento interno e, nel contempo, chiedeva la riapertura del proprio caso dinanzi tale organismo.

**DIRITTO**

Con ricorso introdotto dinanzi la Commissione europea dei diritti dell'uomo in data 20 febbraio 1998, la ricorrente ha lamentato le seguenti violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito la CEDU):

1. articolo 6 § 1 CEDU per l'eccessiva durata del procedimento interno;
2. articolo 13 CEDU per la mancanza di effettività del rimedio *ex lege* 24 marzo 2001, n. 89;
3. articoli 17 e 34 CEDU in relazione alla necessità, secondo quanto previsto nella legge Pinto, di dimostrare il danno non patrimoniale.

La Corte, richiamando la propria giurisprudenza sul punto (cfr. sent. 5 luglio 2007, *Provide S.r.l. c. Italia*) ha rigettato l'eccezione sollevata dal Governo circa il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, e ha dichiarato il ricorso ricevibile. La Corte, infatti, ha ritenuto non sufficiente la liquidazione ottenuta nell'ambito del procedimento interno e, di conseguenza, ha dichiarato la sussistenza della qualità di "vittima" ai sensi dell'art. 34 CEDU.

Sotto il profilo dell'art. 6 § 1 CEDU, la Corte ha osservato che il procedimento di cui si lamenta l'irragionevole durata ha avuto una durata complessiva di nove anni e due mesi per un grado di giudizio. Pertanto, in conformità con la sua giurisprudenza sul punto, la Corte ha ritenuto tale durata eccessiva e non rispondente ad una "durata ragionevole" e ha dichiarato la violazione dell'art. 6 § 1 CEDU.

Per quanto riguarda la violazione dell'art. 13 CEDU, la Corte ha osservato che la ricorrente disponeva di un ricorso effettivo per lamentare le violazioni della CEDU e, pertanto, ha dichiarato la non violazione dell'articolo 13 CEDU.

Con riferimento invece alle doglianze sollevate in relazione agli artt. 17 e 34 CEDU, la Corte ha ritenuto che le stesse si trovano in stretta connessione con quella sollevata sotto il profilo dell'art. 13 CEDU e, pertanto, ha ritenuto che tali disposizioni non fossero oggetto di violazione.

**APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU**

**A. Danno**

La ricorrente ha chiesto una somma compresa tra € 8.200,00 ed € 12.300,00 a titolo di danno non patrimoniale.

La Corte ha osservato che in mancanza di un rimedio interno, avrebbe potuto liquidare la somma di €

10.000,00 tenuto conto dei ritardi imputabili alla ricorrente. Tuttavia, in considerazione dell'esistenza del rimedio offerto dalla legge Pinto - nonostante il quale la Corte ha concluso per una violazione delle disposizioni della CEDU -, e tenuto conto della sua giurisprudenza adottata nel caso *Cocchiarella c. Italia* del 29 marzo 2006, §§ 139-142 e § 146, la Corte ha riconosciuto alla ricorrente, in via equitativa, la somma di € 4.500,00.

### **B. Spese**

La ricorrente ha chiesto la somma di € 7.300,00 a titolo di spese legali relative al procedimento *ex lege* Pinto, nonché l'ulteriore somma di € 16.792,88 per la procedura dinanzi la Corte.

La Corte, ha ricordato la sua giurisprudenza secondo cui il rimborso delle spese legali può essere ottenuto solo allorquando viene stabilita la loro effettività, necessità ed il carattere ragionevole degli importi richiesti. Alla luce di tali considerazioni, la Corte, decidendo in via equitativa come previsto dall'art. 41 CEDU, ha ritenuto ragionevole liquidare la somma di € 3.800,00 a titolo di spese legali per i procedimenti dinanzi la Corte di appello di Venezia, la Corte di cassazione nonché per la procedura a Strasburgo.

### **C. Interessi moratori**

La Corte ha ritenuto che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso di interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.